Codice A2006D
D.D. 2 novembre 2026, n. 617
Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione della Convenzione Operativa tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (''CNR-IRBIM'').

ATTO DD 617/A2006D/2026 DEL 02/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
A2006D - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione della Convenzione Operativa tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Consiglio Nazionale delle ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (“CNR-IRBIM”)

Premesso che:
- il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), istituito con legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978, ha tra le finalità primarie quella di promuovere l’incremento della cultura scientifica, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali attraverso attività quali la conservazione e valorizzazione delle collezioni, la ricerca, la realizzazione di mostre ed eventi culturali, l’informazione, la didattica e gli scambi con altri musei e istituzioni scientifiche;
- il MRSN sviluppa azioni sinergiche con altre istituzioni culturali pubbliche e private al fine di favorire la costruzione di una pluralità di offerte che avvicinino il pubblico alla produzione culturale nelle sue varie forme espressive;
- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che attraverso la rete scientifica dei Dipartimenti e degli Istituti svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine ("CNR - IRBIM"), sede principale di Ancona, conduce regolarmente campagne di monitoraggio e ricerca oceanografiche, tra cui la campagna SoleMon (Solea Monitoring), finalizzate allo studio della biodiversità marina e dello stato delle risorse ittiche nel Mediterraneo.

Le Parti intendono avviare una collaborazione a titolo non oneroso per ottimizzare il recupero scientifico del materiale biologico raccolto durante la campagna SoleMon, garantendo che una selezione di campioni significativi entri a far parte delle collezioni zoologiche permanenti del MRSN.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e il Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine ritengono di poter formalizzare una collaborazione per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico attraverso:
- l'identificazione e selezione di esemplari di interesse tassonomico, ecologico o biogeografico tra il materiale raccolto nelle attività di pesca scientifica della sede di IRBIM-CNR di Ancona;
- la gestione della corretta fissazione e conservazione a lungo termine dei reperti.

Rilevato che:
- il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino tra i suoi programmi di ricerca applicata e di innovazione museologica ha già sviluppato e realizzato diversi percorsi espositivi e pubblicazioni scientifiche e divulgative dedicate alla conoscenza;

- il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2025/2027, di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) al capitolo dedicato al MRSN prevede fra gli obiettivi prioritari del triennio quello di "*Sviluppare o consolidare rapporti di collaborazione e scambio con Università, realtà scientifiche e istituzioni museologiche attive in Piemonte, in Italia e all'estero*", nonché di "*Implementare le Rete naturalistica e porre in essere azioni congiunte in relazione sia alle attività proprie delle singole realtà, sia alla diffusione mirata di iniziative tematiche e/o eventi organizzati dai singoli partecipanti o congiuntamente*".

Considerato che il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha in corso un approfondimento museologico sulle tematiche delle scienze naturali, finalizzato ad arricchire il museo stesso di esemplari espositivi di qualità e di materiale originale per pubblicazioni ed esposizioni itineranti e integrative delle sale espositive della propria sede in Torino.

Preso atto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine ha manifestato l'intenzione di ampliare la propria attività di collaborazione con istituzioni museali avviando una collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali attraverso la formalizzazione di una Convenzione operativa tra i i due enti di durata triennale.

Considerato che le attività che daranno attuazione a detto accordo di collaborazione saranno definite in dettaglio e coordinate dai Responsabili individuati rispettivamente da ciascun Ente.

Visto lo schema di convenzione operativa disciplinante i rapporti tra il Consiglio Nazionale delle ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine ("CNR-IRBIM") e il Museo Regionale di Scienze Naturali allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare la stipulazione della Convenzione operativa tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (“CNR-IRBIM”) secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente determinazione non prevede alcun onere finanziario a carico del Museo Regionale di Scienze Naturali per quanto riguarda lo sviluppo dell'accordo di collaborazione allegato.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d, del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A2006D - Museo regionale di scienze naturali)
Firmato digitalmente da Marco Fino

Allegato

CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

IL **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, IRBIM – ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE** nel seguito anche "**CNR-IRBIM**" avente sede principale ad Ancona, Largo Fiera della Pesca 2, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore del CNR-IRBIM, Dott. Gian Marco Luna, nato _____ il __/__/____, codice fiscale_____ domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Istituto medesimo

E

Il **SETTORE MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI, DIREZIONE CULTURA,TURISMO, SPORT E COMMERCIO DELLA REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012), di seguito anche "**MRSN**", rappresentato dal Dirigente dott. Ing. Marco Fino, nato a_____ il __/__/____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del MRSN in Via Giolitti n. 36, 10123 Torino

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;
- il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche "CNR"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;
- lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 93 del 19 luglio 2018 ed entrato in vigore dal 1° agosto 2018;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 144, prot. n. 0531963/2025, in vigore dal 1° febbraio 2026;
- il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con provvedimento della Presidente CNR n. 201 prot. n. 0507722/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025;
- la legge regionale 4 marzo 2005 n. 1 "Statuto della Regione Piemonte";
- la legge regionale 29 giugno 1978 n. 37, recante "Istituzione del Museo Regionale di Scienze Naturali";
- il Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali, approvato con D.C.R. n.609 del 17 aprile 1980;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;
- il Decreto Legislativo n. 30/2005;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- il Decreto Legislativo n. 196/2003;
- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

PREMESSO CHE

a) il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che attraverso la rete scientifica dei Dipartimenti e degli Istituti svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo,

individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati;

b) il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile;

c) in particolare, il CNR può concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività di natura tecnico/scientifica di comune interesse attraverso la stipula di contratti di cui all'art. 26, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, individuando le strutture coinvolte nelle attività di collaborazione tecnico/scientifica;

d) Il CNR-IRBIM, sede principale di Ancona, conduce regolarmente campagne di monitoraggio e ricerca oceanografiche, tra cui la campagna SoleMon (Solea Monitoring), finalizzate allo studio della biodiversità marina e dello stato delle risorse ittiche nel Mediterraneo;

e) Il Position Statement dell'IUCN Species Survival Commission (SSC) sulle Collezioni di Storia Naturale sottolinea come queste siano infrastrutture di ricerca dinamiche e critiche per affrontare le sfide della conservazione e documentare il patrimonio biologico del pianeta;

f) L'IUCN SSC incoraggia con il suo Position Statement la raccolta di voucher specimen (esemplari di riferimento) e di collezioni scientifiche per garantire la riproducibilità della scienza e l'integrità dei dati tassonomici e molecolari;

g) la L.R. n. 37 del 29 giugno 1978 e s.m.i. ha istituito il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) le cui finalità primarie, sancite all'art. 2, sono: 1- promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza; 2- mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino e del MRSN; 3 - favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione; 4 - provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte e favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte;

h) è intenzione del Museo ampliare le proprie collezioni di pesci ed invertebrati marini;

i) Le Parti intendono collaborare per ottimizzare il recupero scientifico del materiale biologico raccolto durante le campagne di monitoraggio programmate e in particolare della campagna

SoleMon, garantendo che una selezione di campioni significativi entri a far parte delle collezioni zoologiche permanenti del MRSN.

CONSIDERATO CHE

- Il CNR e il MRSN intendono instaurare una collaborazione al fine della selezione, preparazione e conservazione di esemplari zoologici marini raccolti durante le attività delle campagne di monitoraggio programmate e in particolare della campagna SoleMon. L'obiettivo è l'incremento delle collezioni del MRSN con voucher specimen certificati, utili alla ricerca scientifica nazionale e internazionale;
- che per le finalità precisate al punto che precede, il CNR e il MRSN intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche al fine di sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse e relativa disseminazione e divulgazione attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni nell'ambito delle tematiche sopra menzionate;
- si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1.1 Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

Art. 2 Obiettivi

2.1 Oggetto del presente atto è la collaborazione per lo svolgimento del Progetto, che si sostanzia nell'attività di ricerca di comune interesse, ognuno per la parte di propria competenza.

2.2. La descrizione sinottica del Progetto è riportata nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

2.3. Le attività avranno ad oggetto:

- l'identificazione e selezione di esemplari di interesse tassonomico, ecologico o biogeografico tra il materiale raccolto nelle attività di pesca scientifica della sede di IRBIM-CNR di Ancona;
- la gestione della corretta fissazione e conservazione a lungo termine dei reperti;

2.4. Le Parti, attraverso la stipula della presente Convenzione, si prefiggono il raggiungimento dell'obiettivo di incrementare le collezioni del MRSN con voucher specimen certificati, utili alla ricerca scientifica nazionale e internazionale.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

3.1 Le iniziative attuate dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione di studi congiunti sulla biodiversità del Mediterraneo basati sui campioni depositati;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche.

3.2 Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del MRSN potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie della presente Convenzione operativa.

Art. 4 Impegni delle Parti

4.2. Il MRSN si impegna a:

i. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
ii. mettere a disposizione il proprio personale scientifico e tecnico, elencato nell'Allegato 2 della presente Convenzione, per operare in loco (presso strutture a terra) al fine di assistere i ricercatori della sede IRBIM-CNR di Ancona nelle delicate fasi di raccolta, selezione e fissazione degli esemplari;
iii. curare la preparazione definitiva, la catalogazione e la conservazione a norma degli esemplari presso le proprie sezioni zoologiche;
iv. assicurare, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, dei propri regolamenti e delle esigenze di tutela e conservazione, l'accesso ai dati e ai campioni da parte della comunità scientifica , in linea con le raccomandazioni IUCN sulla trasparenza dei dati biologici.

4.3. Durante la permanenza presso le strutture del CNR-IRBIM, il personale del MRSN opererà nel rispetto delle procedure di accesso, sicurezza e organizzazione della struttura ospitante sotto il coordinamento dei responsabili scientifici della sede IRBIM-CNR di Ancona durante le fasi di raccolta a terra. Le specifiche tecniche di fissazione e di conservazione (es. in etanolo per analisi molecolari o formalina per analisi morfologiche) saranno concordate preventivamente tra i partner per massimizzare l'utilità degli specimen, per i quali inoltre si prevederà l'acquisizione di documentazione fotografica.

4.4. Il CNR-IRBIM si impegna a:

i. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
ii. sviluppare con il personale del MRSN attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
iii. mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento dei programmi di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte;
iv. consentire al personale del MRSN l'accesso ai campioni raccolti durante le fasi delle campagne di monitoraggio e ricerca programmate e in particolare della campagna SoleMon (presso i laboratori/punti di sbarco a terra);
v. fornire i dati ambientali e di campionamento (metadati) associati a ciascun esemplare per garantirne il valore scientifico come voucher;
vi. agevolare le procedure di trasferimento degli esemplari selezionati verso la sede del MRSN.

Art. 5 Oneri finanziari

5.1 Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alle attività di propria competenza, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e delle risorse istituzionalmente destinate allo svolgimento delle medesime.

5.2. Eventuali attività che comportino oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente Convenzione saranno preventivamente concordate e autorizzate per iscritto dalle Parti.

Art. 6 Risorse umane e strumentali

6.1 Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste finalizzate a mettere a disposizione le proprie risorse umane per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e a costituire eventuali gruppi di lavoro congiunti.

6.2 Le Parti mettono a disposizione le attrezzature e gli strumenti necessari alle attività di ricerca che potranno essere dislocati nell'una o nell'altra istituzione, pur rimanendo di proprietà di quella che ha provveduto all'acquisto. Ogni Parte provvederà alle spese di manutenzione e agli oneri di funzionamento delle proprie apparecchiature scientifiche.

Art. 7 Referenti scientifici

7.1 La responsabilità scientifica dell'attività di ricerca di interesse comune è affidata:

- Per il CNR-IRBIM: dott.ssa Laura Sabatini
- Per il MRSN: dott.ssa Sara Scapinello (referente scientifico); dott. Franco Andreone (supporto al referente scientifico)

7.2. L'eventuale sostituzione dei Responsabili scientifici potrà avvenire su iniziativa di ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta alle altre Parti della Convenzione.

Art. 8 Sicurezza sul Lavoro

8.1 Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii, prevedendo, in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizione di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.

8.2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività sono in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art. 9 Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

9.1. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per

la sola durata del presente accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

9.4.Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

9.5. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Art. 10 Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

10.1 Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

10.2 I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

10.3 Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque, la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

10.4 Si specifica che nelle comunicazioni scientifiche e divulgative dovranno sempre essere citati la provenienza del materiale **(es. Campagna SoleMon - IRBIM-CNR),** la fonte di finanziamento del programma di campionamento **(Programma di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici (Work package 5 task 4))** e il luogo di conservazione **(Collezioni MRSN).**

10.5 La proprietà dei risultati scientifici e dei prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartiene alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Art. 11 - Proprietà e disponibilità del materiale

11. Il materiale zoologico selezionato e trasferito presso il MRSN entra a far parte delle collezioni zoologiche del MRSN e del patrimonio della Regione Piemonte. Il Museo si impegna a garantirne la custodia e a permetterne lo studio a ricercatori terzi, previa autorizzazione e secondo i propri regolamenti interni.

Art. 12 Trattamento dati personali

12.1 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 ("RGPD") e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

12.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del RGPD e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 13 Durata

13.1 La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi e decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta.

13.2 Tre mesi prima della scadenza le Parti esamineranno la possibilità di suo rinnovo con atto scritto.

Art. 14 Modifiche e Recesso

14.1 Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della stessa o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

14.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

14.3 In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 15 Nullità parziale

15.1 Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

15.2 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicina possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 16 Cessione

16.1 La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 17 Comunicazioni

17.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo PEC, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

17.2 Gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono:

- per il CNR-IRBIM: protocollo.irbim@pec.cnr.it;
- per il MRSN: culturcom@cert.regione.piemonte.it

Art. 18 Registrazione

18.1 La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

18.2 Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Art. 19 Imposta di bollo

19.1 L'imposta di bollo, pari ad un importo complessivo di euro 48,00 (quarantotto/00), è dovuta sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72. Il CNR provvederà al suo assolvimento in modalità virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n° 112274 del 20 luglio 2018.

Art. 20 Rinvii e Foro competente

20.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione che non si possa risolvere in via amichevole, le controversie saranno devolute al giudice competente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Le Parti:

Per l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore CNR-IRBIM

Dott. Gian Marco Luna

…….

Per il Settore Museo Regionale Di Scienze Naturali, Direzione Cultura E Commercio, Regione Piemonte

Dott. Ing. Marco Fino

…….

ALLEGATO 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Il seguente documento descrive nel dettaglio lo scopo e le attività riguardanti la collaborazione tra il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Direzione Cultura Turismo, Sport e Commercio, Regione Piemonte, di seguito MRSN, e l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Ancona, di seguito CNR IRBIM.

Lo scopo di tale collaborazione è documentare, conservare, valorizzare e rendere disponibile alla comunità scientifica e non il materiale biologico raccolto durante le attività delle campagne di monitoraggio programmate e, in particolare, della campagna SoleMon condotte dal CNR IRBIM di Ancona attraverso il recupero di esemplari rappresentativi per destinarli alla creazione di collezioni zoologiche permanenti presso il MRSN.

Il progetto SoleMon – Solea Monitoring, iniziato nel 2005 nell'ambito del 6° piano triennale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, dal 2017, inserito nel Programma di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici (Work package 5 task 4), ha lo scopo di ottenere dati robusti e aggiornati sulle principali risorse demersali e bentoniche presenti nella GSA17 (alto e medio Adriatico). I dati raccolti vengono utilizzati per la valutazione dello stato degli stock, che costituisce un supporto scientifico fondamentale all'attuazione di misure gestionali nell'ambito della pesca professionale. Il survey scientifico è svolto annualmente in autunno con pescate in corrispondenza di 66 stazioni in acque territoriali italiane e acque internazionali (Figura 1), allo scopo di raccogliere dati su distribuzione, abbondanza relativa e caratteristiche biologiche di differenti risorse alieutiche nella GSA17, prima tra tutte la sogliola comune (*Solea solea*, Linnaeus, 1758). Nel tempo, le attività di campionamento sono state incrementate secondo un approccio ecosistemico integrato, allo scopo di indagare l'ecologia delle specie, le comunità bentoniche e la presenza di rifiuti antropici sul fondale (SoleMon Handbook, 2019, https://dcf-italia.cnr.it/rest/uploads/SOLEMON-Handbook_2019_Ver_4).
Le attività in mare sono condotte per circa 10 giorni con il supporto di un peschereccio professionale armato con due attrezzi da pesca, i rapidi, adatti ai fondali poco profondi e sabbioso-fangosi dell'alto e medio Adriatico. In corrispondenza di ogni stazione, sono registrati i dati di navigazione e il peso totale delle saccate; sono smistati tutte le specie ittiche e gli invertebrati di interesse commerciale e il *marine litter*; è raccolta una frazione rappresentativa della restante cattura composta da invertebrati bentonici non commerciali (di seguito *benthos*). Tutti i campioni così raccolti sono incassettati con il riferimento alla stazione e al rapido di provenienza e conservati nella cella frigorifera a bordo.
Ogni 2–3 giorni, il pescato è sbarcato e trasportato presso il laboratorio del CNR IRBIM di Ancona per le analisi. Le specie ittiche e gli invertebrati di interesse commerciale sono conservati in cella frigorifera, mentre i campioni di *benthos* sono stoccati nella cella freezer a -20 °C.
Le attività di laboratorio sono suddivise in due fasi temporali successive: la prima è dedicata al pescato fresco e la seconda al *benthos*. Durante la prima fase, per ciascuna stazione, tutto il pescato fresco è identificato a livello di specie, pesato e misurato. Per le specie target previste dal manuale di campionamento, sono rilevati anche il sesso e lo stadio di maturità sessuale; inoltre, per alcune specie ittiche, in primis la sogliola comune, sono prelevati gli otoliti per le successive indagini sull'età. Tutti i dati raccolti sono registrati direttamente in formato elettronico e controllati a più riprese durante l'inserimento.
Una volta concluse le attività di laboratorio sul pescato fresco, che durano circa 13-15 giorni, i campioni di *benthos* e di *marine litter* sono analizzati. Per ogni campione, sono effettuate la cernita e la misurazione della numerosità e del peso delle specie bentoniche e delle categorie di rifiuti marini. Anche in questo caso, i dati sono registrati direttamente in formato elettronico e successivamente controllati per il rilevamento di eventuali errori.

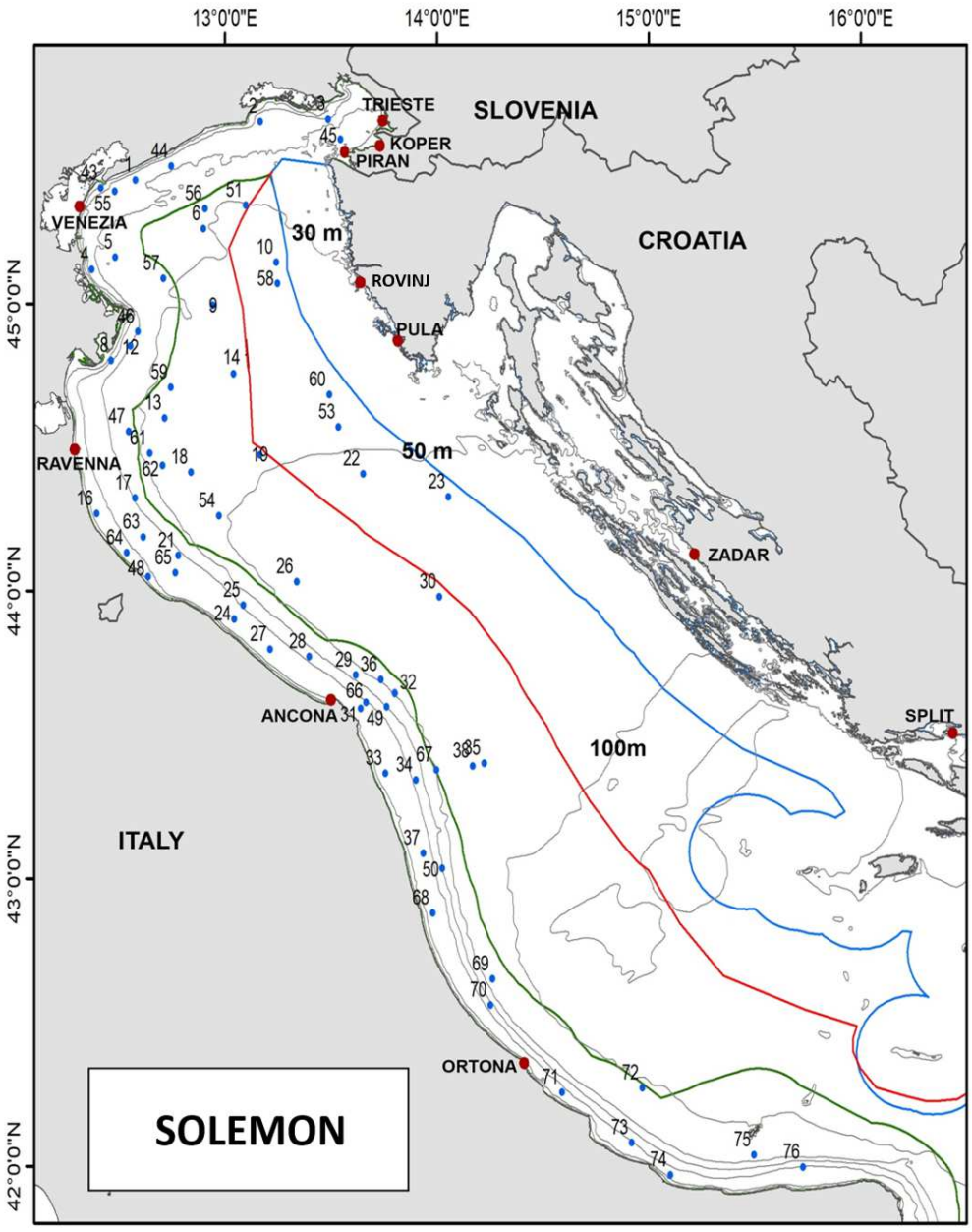


Figura 1. Area di studio (GSA 17) e stazioni di campionamento.

In coincidenza con le attività di laboratorio sopradescritte, si svolgerà la collaborazione tra il personale del CNR IRBIM di Ancona e del MRSN.
Gli esemplari di interesse per la collezione saranno selezionati dopo il rilievo dei parametri biometrici previsti dal protocollo di campionamento SoleMon. Le specie e il numero di individui saranno scelti al momento sulla base di diversi criteri, quali, ad esempio, l'area di provenienza, la classe dimensionale, il sesso.
Sarà messo a disposizione uno spazio dedicato alla realizzazione di fotografie degli esemplari selezionati che mettano in evidenza i caratteri tassonomici e la colorazione delle varie specie.

Successivamente, i campioni saranno preparati per la conservazione e il trasporto presso il MRSN. In dettaglio, i campioni di pescato fresco, principalmente costituiti da fauna ittica e cefalopodi, saranno imbustati con un codice identificativo e momentaneamente conservati a -20 °C nel freezer del laboratorio; mentre i campioni di fauna bentonica (*benthos*), tendenzialmente più fragili dopo lo scongelamento, saranno conservati, sempre con un codice identificativo, in garze e immersi in alcol.
Il personale del MRSN potrà seguire tutte le giornate di laboratorio ovvero selezionare un arco temporale più breve in coincidenza con ciascuna delle fasi di analisi (campioni freschi e campioni di benthos).
Il trasporto del materiale di conservazione e dei campioni raccolti sarà effettuato dal personale MRSN. Una volta arrivato a destinazione, tutto il materiale verrà processato dal personale del MRSN per il fissaggio e la conservazione a lungo termine. Una quota di esemplari potrà essere selezionata per la conservazione a fini di indagini molecolari.
Saranno forniti dal CNR IRBIM i metadati (dati ambientali, di campionamento, biometrie) associati a ciascun esemplare della collezione.
Il materiale fotografico raccolto sarà condiviso e conservato con modalità concordate tra le Parti, con lo scopo di realizzare in futuro un archivio fotografico consultabile online.

ALLEGATO 2 – TABELLA DEL PERSONALE

Personale del MRSN che sarà ospitato presso i locali del CNR-IRBIM, sede principale di Ancona:

- Personale con funzioni di ricerca: Sara Scapinello, Luca Ghiraldi, Franco Andreone

 (referenti delle collezioni della Sezione di Zoologia)

- Personale tecnico-amministrativo: Matteo Ruzzon, Loredana Macaluso, Roberto Costantino